

## Agevolazioni fiscali

Ai sensi dell'articolo 31 c.3 lett. O) della legge 184/1983 così come modificata dall'art.3 della legge 476/1998, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 c. 1 bis del T.U.I.R. è previsto che il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione possa essere dedotto dalla dichiarazione dei redditi. È l'ente autorizzato a dover certificare tali spese nell'ammontare complessivo. Fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Per valersi della deduzione non è necessario aver acquistato lo status di genitore adottivo. La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute. Non si possono considerare, ai fini della deduzione, le spese sostenute per le relazioni e gli incontri post-adottivi. L'ente nel certificare, invece, le spese sostenute direttamente dalle coppie (viaggio, soggiorno, vitto, etc.) attesterà l'ammontare degli oneri indicati dalle coppie, allegando i giustificativi prodotti, trattenendo copia dei medesimi, ciò al fine di distinguere, in caso di accertata violazione da parte degli organi competenti, la responsabilità dell'ente o della coppia.

## Congedo per adozione

È previsto per la coppia adottiva un congedo non retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione, qualora i coniugi non richiedano o richiedano solo in parte il congedo di maternità e paternità (viene certificato dall'ente autorizzato al quale ha conferito incarico la coppia).

## Congedo di maternità e paternità

Il congedo di maternità retribuito spetta alle lavoratrici che abbiano adottato un minore per un periodo massimo di 5 mesi.

In caso di adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in famiglia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Rimane comunque ferma la durata complessiva di 5 mesi e che tale congedo va comunque usufruito entro cinque mesi dall'ingresso del minore in

famiglia. Spetta all'ente autorizzato che ha ricevuto incarico certificare la durata della permanenza all'estero della lavoratrice.

In caso di affidamento lo stesso congedo può essere usufruito entro cinque mesi dall'affidamento per un periodo massimo di tre mesi.

Qualora tale congedo non venga richiesto dalla lavoratrice, spetta alle medesime condizioni al lavoratore.

## Congedo parentale

Il congedo parentale dei genitori (madre lavoratrice e padre lavoratore) è utilizzabile per un periodo complessivo (tra i due coniugi) di dieci mesi (elevabili ad undici qualora il padre lavoratore si avvalga di astenersi dal lavoro per un periodo continuato o frazionato superiore ai tre mesi). Tale congedo prevede l'erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione.

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

L'indennità di cui all'art. 34 comma 1 è dovuta per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia (art. così sostituito dall'art. 2 co. 455 della L. 24.12.2007 n. 244).

### Tabella riassuntiva

Denominazione	Spetta a	Durata complessiva	Retribuzione
Congedo per adozione	Lavoratore padre e lavoratrice madre	Certificata da ente per completare la procedura adottiva	NO
Congedo di maternità e paternità	Lavoratrice madre	5 mesi (utilizzabili anche per il periodo di permanenza all'estero per completare la procedura adottiva)	SI
	Lavoratore padre	Alle stesse condizioni della lavoratrice madre se questa non ne abbia usufruito	SI
Congedo parentale	Lavoratore padre e lavoratrice madre	10 mesi (elevabili a 11 qualora il lavoratore padre si assenti per almeno 3 mesi)	Indennità del 30% della retribuzione

